



**COMUNE DI GARGNANO**  
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE  
n° 13 del 24-04-2025**

**OGGETTO: Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore 18:00, nella sala delle adunanze presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito a Gargnano in via del Teatro n. 14, si è riunito in seduta straordinaria, su convocazione del Sindaco, il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Giovanni Albini	Sindaco	Presente
Marco Mascher	Consigliere	Presente
Fiorenzo Razza	Consigliere	Presente
Marino Piacenza	Consigliere	Presente
Sebastiano Salvadori	Consigliere	Assente
Fabiana Bonomini	Consigliere	Presente
Marcello Festa	Consigliere	Presente
Marco Grizzi	Consigliere	Presente
Daniela Feltrinelli	Consigliere	Presente
Moreno Silvestri	Consigliere	Presente
Giacomo Arrighini	Consigliere	Presente

Presenti 10  
Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marcello Bartolini che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Sindaco signor Giovanni Albini il quale, essendo legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025.**

**Al momento della trattazione del punto n. 2 all'ordine del giorno risultano:**

**Consiglieri assenti: n. 1 (Sebastiano Salvadori)**

**Consiglieri presenti: n. 10**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione introduttiva del Presidente, che presenta il punto 2 all'ordine del giorno avente ad oggetto: “**Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025.**”;

**UDITA** la relazione illustrativa del Consigliere delegato Fiorenzo Razzi, il quale precisa che il sistema di raccolta rifiuti porta a porta è giunto alla terza annualità e che ogni anno sono state messe in opera le migliorie necessarie per far fronte alle inefficienze rilevate in quello precedente. Dà atto che la copertura del servizio è arrivata al 95% del territorio, escludendo la frazione di Costa e la località di Briano, che sono quelle più disagevoli da raggiungere.

Espone le risultanze della raccolta differenziata, comprendendo i dati relativi all'isola ecologica, che denotano un mantenimento della differenziata tra il 2023 e il 2024.

Si sofferma sui miglioramenti apportati come servizi aggiuntivi, tra cui cita: il calendario di raccolta specifico per le attività commerciali esteso al mese di ottobre; lo svuotamento quotidiano dei cestini nel mese di agosto e nei fine settimana del mese di settembre per le frazioni a lago; il servizio di qualità su tutto il territorio; l'apertura domenicale del Centro di Raccolta da giugno a settembre; il ritiro ingombranti; il ritiro dei pannolini su tutto il territorio comunale, comprese le Scuole dell'Infanzia e l'RSA; lo svuotamento settimanale dei cassonetti della frazione Costa per il periodo estivo. Precisa in conclusione la suddivisione dei dati del PEF tra utenze domestiche e non domestiche.

**UDITI** gli interventi, che vengono di seguito succintamente riportati in conformità al processo verbale redatto dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento interno del Consiglio Comunale:

Consigliere Giacomo Arrighini, che ringrazia il Consigliere Fiorenzo Razzi per l'esposizione e per la dedizione al servizio che segue da dieci anni. Lamenta il fatto che i costi citati durante l'illustrazione non sono stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Non concorda tuttavia con il Consigliere Razzi nel valutare con soddisfazione il servizio di raccolta rifiuti: porta ad esempio lo svuotamento dei cestini, che non viene svolto con regolarità durante gli eventi, e anche la mancata raccolta differenziata durante le manifestazioni, come “Giardini d'Agrumi”, recentemente proposta dalla ProLoco come evento di rilevanza nazionale.

In merito alle tariffe, lamenta che l'aumento dal 2023 in poi è stato molto significativo. Chiede come siano stati suddivisi i costi tra utenze domestiche e non domestiche e come siano state stabilite le quote del 60% e del 40%: evidenzia che negli ultimi anni la popolazione di Gargnano è diminuita e le utenze non domestiche sono aumentate, ma il riparto della percentuale non è stato modificato. Fa dichiarazione di voto contrario proprio in considerazione dell'aumento dei costi e a fronte di migliorie del servizio che non ravvisa effettive.

Consigliera Daniela Feltrinelli, che chiede di approfondire la questione riguardante la ripartizione 60-40 delle percentuali tra utenze domestiche e non domestiche, anche in ragione dell'incremento degli affitti brevi emerso negli ultimi anni. Ritiene fondamentale avere chiarezza su questi parametri che sono alla base dell'equità del riparto dei costi del servizio. Fa dichiarazione di voto contrario proprio perché manca un riscontro oggettivo sulla suddivisione tra utenze domestiche e non domestiche.

**Sindaco**, che invita a considerare che l'organizzazione del servizio durante le manifestazioni gestite da associazioni, citando ad esempio “Terre & Sapori” per l'evento “Giardini d'Agrumi”, è delegata proprio agli organizzatori. Ringrazia il Consigliere Fiorenzo Razzi per il lavoro svolto in questi anni, che è stato prezioso e puntuale. Per quanto riguarda le quote del 60-40%, invita a considerare che c'è differenza tra utenze domestiche e residenti.

**DATO ATTO** che la registrazione audio integrale degli interventi, effettuata secondo il sistema di registrazione autorizzato dal Presidente, sarà conservata presso gli archivi informatici comunali nei termini previsti dal regolamento interno del Consiglio Comunale (art. 6, comma 6, dell'appendice approvata con deliberazione consiliare n. 24 del 23 giugno 2021);

**VISTA** la proposta di deliberazione in oggetto;

**VISTI** i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

**PRESO ATTO** che la votazione sulla proposta di deliberazione in oggetto, espressa in forma palese (alzando la mano), ha dato il seguente esito:

**voti favorevoli: n. 7, contrari: n. 3 (Daniela Feltrinelli, Moreno Silvestri e Giacomo Arrighini), astenuti: //, espressi da n. 10 consiglieri votanti su n. 10 presenti**

#### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
- 2) di dare atto che costituiscono allegati del presente verbale:
  - pareri di regolarità tecnica e contabile;
  - tariffe TARI 2025.

Successivamente il Consiglio Comunale, udita la proposta del Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento, per le motivazioni riportate nella proposta di deliberazione;

**PRESO ATTO** che la votazione della proposta di dare immediata eseguibilità alla deliberazione in oggetto, espressa in forma palese (alzando la mano), ha dato il seguente esito:

**voti favorevoli: n. 7, contrari: n. 3 (Daniela Feltrinelli, Moreno Silvestri e Giacomo Arrighini), astenuti: //, espressi da n. 10 consiglieri votanti su n. 10 presenti**

#### **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**OGGETTO: Determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Note per la trasparenza:** con la presente deliberazione vengono determinate le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025.

**PREMESSO:**

- che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'esercizio 2014), all'art. 1, commi 639-703, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, istituiva l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
  - l'Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
  - la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
  - il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, che "... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...";

**VISTI:**

- l'art. 1, comma 1, della Legge 14 novembre 1995, n. 481 a mente del quale l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...);"
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che assegna ad ARERA le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
  - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga'..." (lett. f);
  - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
  - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

**DATO ATTO** che la determinazione delle tariffe TARI consegue all'approvazione del Piano Economico Finanziario riguardante gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**VISTI:**

- il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025, elaborato in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), approvato con propria deliberazione n. 17 del 17 maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge;
- la revisione straordinaria infra periodo del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti (annualità 2023), elaborata in conformità alle previsioni di cui all'art. 27 del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), approvata con propria deliberazione n. 7 del 28 aprile 2023, esecutiva ai sensi di legge;

- l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per il secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2), ai sensi dell'art. 28.4 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021/R/rif e successive modifiche e integrazioni, approvato con propria deliberazione n. 16 del 23 aprile 2024, esecutiva ai sensi di legge;
- i documenti di validazione del PEF e dei relativi aggiornamenti, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla sua elaborazione, posta in essere da CO.SE.A CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI con sede legale ed amministrativa a Castel di Casio (BO);

**RILEVATO** che:

- il PEF relativo al secondo semiperiodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2) espone, per l'anno 2025, la suddivisione tra costi fissi (ammontanti ad € 490.133,00) e costi variabili (ammontanti ad € 591.204,00);
- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2025 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2024 è conforme ai limiti di cui all'art. 4.1 del MTR-2;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:  
60% a carico delle utenze domestiche;  
40% a carico delle utenze non domestiche;

**RITENUTO** di stabilire, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, la riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche a favore delle piccole imprese e delle attività commerciali ubicate nella zona collinare e montana del territorio comunale, maggiormente svantaggiata rispetto alla fascia lacustre, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- aventi un volume d'affari inferiore a € 350.000 - quadro VE della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2024;
- la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato.

La riduzione sarà applicata previa presentazione di autocertificazione attestante il volume d'affari riferito alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2024, da trasmettere al Comune, entro il 30 giugno 2025, a mezzo posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo.

**DATO ATTO** che la minore entrata derivante dall'applicazione dell'agevolazione, stimata in € 7.250, trova integrale copertura con fondi propri di bilancio;

**TENUTO CONTO**, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999;

**VISTA** l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, riportata nel prospetto allegato alla presente deliberazione;

**CONSIDERATO**, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 e nello specifico:

- il comma 652, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile

*accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1...”;*

- il comma 653, a mente del quale “*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard...”;*”;
- il comma 654, a mente del quale “*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...”;*”;
- il comma 683, a mente del quale “*... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;*”;

**VISTO** l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “*....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...”;*”;

**VISTO** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione n. 18 del 28 settembre 2020 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, che stabilisce la natura tributaria della TARI, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 7, comma 2, a mente del quale il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO** che con propria deliberazione n. 9 dell'11 febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

**VISTA** la Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 con la quale sono state previste due componenti perequative che non rientrano nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia sono aggiunte nell'avviso di pagamento della TARI con separata evidenza, stabilita per l'anno 2024, come di seguito indicato:

- agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi pari a € 1,50/utenza;
- rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare/laghi/fiumi/bacini idrici, pari a € 0,10/utenza;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della citata Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF, l'Autorità dovrà provvedere, per l'anno 2025, ad aggiornare gli importi determinati per l'anno 2024;

**PRESO ATTO**, che alla data odierna tale aggiornamento non è ancora stato effettuato;

**RITENUTO** pertanto che, in sede di emissione degli avvisi di pagamento TARI per l'anno 2025, ed in mancanza dell'aggiornamento delle suddette quote, si provvederà ad inserire negli stessi gli importi stabiliti per l'anno 2024;

**VISTA** la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/rif del 1° aprile 2025, con la quale è stata prevista un'ulteriore componente perequativa che non rientra nel computo dei costi di riferimento del servizio, ma che tuttavia è aggiunta nell'avviso di pagamento della TARI con separata evidenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, determinata per l'anno 2025 in € 6,00/utenza;

**VISTI** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia...”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 241 del 21 ottobre 2024 che fissa nel 5% la determinazione della misura di detto tributo provinciale per l'anno 2025;

**RICHIAMATO**, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 in data 22 novembre 1999 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 marzo 2007;

**RITENUTO**, alla luce di quanto sopra esposto ed in attuazione delle disposizioni normative richiamate in narrativa, di approvare la manovra tariffaria TARI per l'anno 2025;

**ACQUISITI** i pareri di rito sulla proposta di deliberazione:

- del responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
- del responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi a' sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati alla presente deliberazione;

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

## D E L I B E R A

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare, quindi, per l'anno 2025, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della Tassa sui Rifiuti (TARI), relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, come risultante dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- 3) di stabilire, ai sensi dell'art. 31 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti - TARI, la riduzione del 30% della tariffa variabile per le utenze non domestiche a favore delle piccole imprese e delle attività commerciali ubicate nella zona collinare e montana del territorio comunale, maggiormente svantaggiata rispetto alla fascia lacustre, che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
  - aventi un volume d'affari inferiore a € 350.000 - quadro VE della dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2024;

- la cui attività si svolge in zona censuaria 2, di cui al D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 568, così risultante dalla visura catastale del fabbricato.

La riduzione sarà applicata previa presentazione di autocertificazione attestante il volume d'affari riferito alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2024, da trasmettere al Comune, entro il 30 giugno 2025, a mezzo posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo;

- 4) di dare atto che la minore entrata derivante dall'applicazione dell'agevolazione, stimata in € 7.250,00, trova integrale copertura con fondi propri di bilancio;
- 5) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Brescia per il 2025 pari al 5% (Decreto del Presidente n. 241 del 21 ottobre 2024);
- 6) di trasmettere telematicamente copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15 e comma 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 7) di trasmettere copia della presente deliberazione agli Ufficio Tributi e Ragioneria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

In ordine all'immediata eseguibilità del provvedimento:

Si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in modo da consentire una tempestiva e corretta applicazione del tributo nei confronti dei contribuenti.

---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Marcello Bartolini  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SINDACO  
Giovanni Albini  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)